



2024/205

29.2.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/205 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2023

che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo del presente regolamento è integrare la disposizione di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 relativa all'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione informazioni riguardanti le irregolarità. Al fine di consentire alla Commissione di esercitare le sue competenze in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, sviluppare sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi ed elaborare relazioni ai fini di tali compiti, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.
- (2) Gli interessi finanziari dell'Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi in questione e dagli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che integrano l'obbligo degli Stati membri di segnalare le irregolarità relative al finanziamento della politica agricola comune. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle norme dettagliate sulla segnalazione di irregolarità di cui all'allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione ⁽³⁾. Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione in tutti gli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode e altri reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁵⁾.
- (3) Analogamente, è opportuno definire l'espressione «primo verbale amministrativo o giudiziario» per garantire l'efficacia e la coerenza nell'applicazione degli obblighi di comunicazione.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) (GU L, 2024/204, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/204/oj).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽⁵⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

- (4) È necessario chiarire che per «operatore economico» ai fini dell'applicazione della nozione di «irregolarità» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽⁶⁾ e degli altri casi di non conformità alle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici per la politica agricola comune nel quadro dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, si dovrebbe intendere qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 30), del regolamento (UE) 2021/1060, o che versa entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.
- (5) Il regolamento (UE) 2021/1060 specifica la soglia al di sotto della quale le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Per trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all'interno dell'Unione, è opportuno allineare le soglie di segnalazione e le deroghe alla segnalazione di irregolarità a norma del presente regolamento delegato a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/1060.
- (6) Al fine di garantire la coerenza, occorre definire criteri per determinare i casi di irregolarità che devono essere inizialmente segnalati e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.
- (7) Per assicurare che i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo registrato nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.
- (8) Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Alla luce del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri trattano tali dati. Qualsiasi ulteriore utilizzo non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.
- (9) Gli obblighi degli Stati membri di segnalare le irregolarità alla Commissione tramite il sistema di gestione delle irregolarità a norma del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbero applicarsi fatti salvi i loro obblighi a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (10) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

- (11) È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione ⁽¹¹⁾ che stabilisce le norme applicabili nel periodo di programmazione 2014-2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione resti applicabile per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (12) Poiché sono già stati effettuati pagamenti a titolo dei fondi interessati e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che il presente regolamento si applichi quanto prima. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina quali irregolarità segnalare e stabilisce quali dati quali dati gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/2116. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode o di altri reati, di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1371 e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici ha accertato l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Articolo 3

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione:
 - a) irregolarità riguardanti un contributo dei fondi inferiore a 10 000 EUR; tale deroga non si applica alle irregolarità che sono interconnesse e che comportano un contributo totale del Fondo superiore a 10 000 EUR, anche quando nessuna singola irregolarità supera di per sé tale massimale;

⁽¹¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, dell'8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità in relazione al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e che abroga il regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 6).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

- b) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato o nei pagamenti a titolo dei regimi di sostegno diretto in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c) casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione, all'organismo pagatore o ad altra autorità competente e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- d) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore o da un'altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del comma precedente non si applicano ai casi di irregolarità di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Nella segnalazione iniziale delle irregolarità, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

- a) il Fondo, il regime di sostegno, la misura o l'operazione interessati e, se del caso, il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, le organizzazioni comuni di mercato interessate, i settori e i prodotti in questione e la linea di bilancio;
- b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
- c) il numero di identificazione nazionale delle persone interessate;
- d) il numero di partita IVA della persona interessata;
- e) il numero identificativo unico del beneficiario;
- f) la regione o area in cui l'operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica);
- g) la o le disposizioni, a livello dell'Unione e nazionale, che sono state violate;
- h) la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;
- i) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- j) eventualmente, se tale pratica determina un sospetto di frode;
- k) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- l) il numero del caso OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), se del caso;
- m) il riferimento a pre-debitori o registro dei debitori;
- n) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- o) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
- p) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- q) l'importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo nazionale e del contributo privato;
- r) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- s) nei casi di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- t) la natura della spesa irregolare.

4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in conformità della normativa nazionale.
5. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 3, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata non siano disponibili o debbano essere rettificate o integrate, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati mancanti o rettificati quando presentano relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:
 - a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale e i dettagli delle sanzioni;
 - b) se le sanzioni sono comminate in seguito alla violazione del diritto dell'Unione o nazionale;
 - c) se è stata accertata una frode.
7. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Articolo 4

Utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate

1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.
2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle pertinenti disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite non abbia dato il suo consenso esplicito.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che lo Stato membro che le fornisce non abbia dato il suo consenso esplicito.

Articolo 5

Abrogazione e misure transitorie

Il regolamento delegato (UE) 2015/1971 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi per il periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
